



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 58 del 02/08/2022

Settore: AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO: DEROGA AL DIVIETO SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI PER LA LINEA FERROVIARIE NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE DELLA DIREZIONE OPERATIVA INFRASTRUTTURE TERRITORIALE DI VERONA CHE INTERESSA LE FRAZIONI DI LEVATA E PONTE XXI

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi",

VISTO il DM 22.01.2014 con cui è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che riporta le azioni concrete e le prescrizioni operative da porre in essere per adeguamento alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento,

VISTO il comunicato della Direzione Generale per l'igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, del Ministero della Salute, del 19.12.2017, con il quale si evidenzia che, in esecuzione del Reg. (CE) 12.12.2017 n. 2017/2324/UE "REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che rinnova l'approvazione della sostanza attiva glifosato, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione", il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva Glifosate è stato confermato fino al 15 dicembre 2022, alle condizioni riportate nell'allegato I e II del succitato Reg. (CE) n. 2324/2017, fermo restando il rispetto delle ulteriori prescrizioni, come evidenziate nel comunicato succitato, relative al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari da parte dei titolari di ciascun prodotto contenente la sostanza attiva.

CONSIDERATO CHE:

- permangono efficaci le "disposizioni specifiche" restrittive per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari a base di glifosate, come riportate nell'allegato tecnico che approva la sostanza attiva, in parte già attuate con il Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 9 agosto 2016.
- con propria ordinanza sindacale n. 6 del 21.11.2016, è stato disposto a titolo precauzionale il divieto dell'impiego, sul territorio comunale, dei diserbanti chimici contenenti la sostanza attiva "Glifosate"

VISTA la richiesta inoltrata dalla ditta ISAM S.r.l Sede Legale: Via dei Tamarindi 21/23 - 00134 Roma avente Protocollo N.0021324/2022 del 22/07/2022, la quale informa questa Amministrazione in merito e chiede autorizzazione in deroga all'utilizzo di prodotti fitosanitari a solo carico della massicciata ferroviaria e lungo il camminamento di ispezione della linea ferroviaria che interessa le frazioni di Levata e Ponte XXI;

ACCERTATO che ad oggi l'Amministrazione non ha ancora adottato un regolamento sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, che individua le aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili in cui l'utilizzo del mezzo chimico è vietato ai fini della gestione della flora infestante;

PRESO ATTO che sul territorio comunale l'attività di contenimento delle erbe infestanti nei cimiteri, nei marciapiedi e in altri spazi urbani avviene solo attraverso l'estirpazione meccanica della vegetazione infestante, ma è acclarato che tale metodo si è rivelato poco efficiente e soprattutto è molto dispendioso;

CONSIDERATO che tra le principali misure già in essere o da implementare per raggiungere gli obiettivi del piano vi sono anche:

- la promozione delle tecniche a basso apporto di prodotti fitosanitari;
- la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree protette e nelle aree frequentate dalla popolazione;

CONSIDERATO quanto stabilito dal paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, che prevede il divieto di trattamenti diserbanti e la loro sostituzione con metodi alternativi nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili;

CONSIDERATO che ai sensi del citato paragrafo A.5.6.1 del Decreto 22 gennaio 2014, in ambiente urbano, le Autorità locali competenti per la gestione della flora infestante individuano le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici 13761262 del 11/03/2019 di approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014;

CONSIDERATO che

- al punto 8.1 "MISURE DA ADOTTARE LUNGO LE AUTOSTRADE, TANGENZIALI E FERROVIE" dell'allegato A della sopraindicata DGR n. 1262 del 01/08/2016 si prevede che i soggetti responsabili della gestione delle aree poste lungo le autostrade, tangenziali e ferrovie sono tenuti a predisporre un programma di difesa e diserbo e che tali programmi di difesa e diserbo che prevedono l'utilizzo di prodotti fitosanitari devono essere redatti da un Consulente abilitato ai sensi della Direttiva 128/2009/CEE e del D.lgs. 150/2012;
- in ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi, e che in caso di deroga approvata dal Sindaco, quest'ultima è motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale;

RILEVATO che la ditta ISAM S.r.l Sede dichiara

- *"per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari lungo le linee ferroviarie della D.O.I.T. di Verona per l'espletamento del servizio, sono stati individuati delle molecole erbicide che rispettano in maniera sostanziale i dettami del Decreto 15 febbraio 2017-CAM"*;
- *e "Inoltre per rispondere alle finalità della normativa vigente di minimizzare le sostanze chimiche applicate per superficie sottoposte a trattamento fitosanitario in ambito ferroviario si andrà ad utilizzare un nuova molecola in combinazione con il p.a. glifosate, il p.a. magnesio fosfato /nome commerciale Cleancluster"*;
- che per ottemperare alla verifica del requisito "Condizioni di esecuzione" sono state individuate le aree interdette all'uso dei prodotti fitosanitari di cui è stato fornito stralcio cartografico GIS;
- pone in evidenza le criticità oggettive a carico dell'infrastruttura ferroviaria che potrebbero danneggiare la somministrazione di un servizio di pubblica utilità in base ad un'analisi dei fattori di rischio interferenti con la circolazione su rotaia e che in relazione al punto "condizioni di esecuzione" precisa quanto segue:
 - si evidenzia l'esclusività sulla base di elementi oggettivi dell'impiego di prodotti fitosanitari sulle estese ferroviarie; tale obbligatorietà diventa imprescindibile per non compromettere quei fattori di rischio essenziali alla salvaguardia ed incolumità della circolazione:
 - compromissione sulla stabilità a carico della massicciata ferroviaria,
 - impossibilità logistica dell'eliminazione del materiale di risulta vegetale individuato quale fattore di rischio come innesco degli incendi,
 - sovraesposizione del personale operativo imprese in aree di transito ferroviario (art. 81/08 Testo unico sulla Sicurezza),
 - interferenza sulla programmazione – pianificazione del traffico ferroviario,
 - decoro delle infrastrutture ferroviarie,
 - fruibilità per il personale dipendente F.S. sulle estese Ferroviarie (art. 81/08 Testo unico sulla Sicurezza);

ACCERTATO altresì che alla data odierna si evince l'indisponibilità sia di principi attivi in commercio candidati alla sostituzione che ottemperino integralmente alle prescrizioni della normativa vigente o di metodi alternativi (non chimici) applicabili tali da non minare i fattori di rischio essenziali alla salvaguardia ed incolumità del traffico ferroviario;

RILEVATO che:

- sussistono quindi motivi di improrogabilità per l'adozione di un provvedimento in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari l'utilizzo dei prodotti fitosanitari indicati nella istanza inoltrata dalla ditta ISAM S.r.l Sede Legale in Via dei Tamarindi 21/23 - 00134 Roma avente Protocollo N.0021324/2022 del 22/07/2022;
- per gli stessi motivi sopra descritti si ritiene sussistano le necessità e urgenza tali da escludere per esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie di formalizzare distintamente dalla presente

l'avvio del procedimento ex art. 241/90, in considerazioni appunto della rapidità dei cicli riproduttivi di flora e fauna infestanti di cui sopra e del potenziale pericolo sopra descritte;

Visto l'art. 50, C. 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

1. in deroga alla normativa di settore vigente in materia di prodotti fitosanitari l'utilizzo dei prodotti fitosanitari indicati nella istanza inoltrata dalla ditta ISAM S.r.l Sede Legale in Via dei Tamarindi 21/23 - 00134 Roma avente Protocollo N.0021324/2022 del 22/07/2022 solo carico della massicciata ferroviaria e lungo il camminamento di ispezione, nelle aree come da stralcio cartografico digitale allegato alla istanza stessa e per il periodo temporale indicato.
2. Il divieto comunque di utilizzo di prodotti fitosanitari:
 - classificati tossici e molto tossici;
 - che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i.;
 - contenenti le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H332, H312, H302, H331, H311, H301, H330, H310, H300, H319, H335, H315, H334, H317, H351, H318, H350, H372, H373, H360, H361, H362, H341, H370, H371); tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
3. Le aree all'esterno dell'area di pertinenza della massicciata ferroviaria, dovranno essere soggette ad esclusivo controllo della vegetazione infestante con metodo fisico/meccanico.
4. Che le operazioni di diserbo siano effettuate con l'adeguata attrezzatura per l'utilizzo controllato di prodotti fitosanitari a norma di legge, da operatori adeguatamente formati in merito secondo la vigente normativa di settore, nonché in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'acquisto e l'impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in corso di validità.
5. Che nessuna delle aree interessate dal diserbo ricada all'interno di zone di protezione verso i pozzi idropotabili.

DISPONE

Che il presente provvedimento:

- sia portato a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale, al sito istituzionale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.
- sia inviato alla ditta che ha formalizzato istanza: ISAM S.r.l Sede Legale in Via dei Tamarindi 21/23 - 00134 Roma.

AVVERTE

che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza:

1. il trasgressore sarà punito a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e succ. mod. e del D.Lgs. 267/2000 art 7 bis, con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00;
2. si produrranno gli effetti di cui all'art. 650 del C.P..

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Curtatone, 02/08/2022

Il Sindaco
BOTTANI CARLO / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)